

REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2000 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, prevede disposizioni per la consegna, il magazzinaggio, l'entrata all'ammasso e lo svincolo dall'ammasso del burro. Perché siano più chiare agli operatori, è opportuno precisare le disposizioni vigenti e, in particolare le condizioni relative alle spese di magazzinaggio e ai controlli del burro soggetto a contratto di ammasso privato.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 17, paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2000.

«Le spese di magazzinaggio da pagare sono determinate in base ad importi forfettari relativi alle spese d'entrata, di uscita e di deposito, fissate in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio^(*).

^(*) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.»

- 2) All'articolo 33, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente

«3. Al termine del periodo di ammasso contrattuale l'organismo competente verifica il peso e l'identificazione mediante un controllo a campione. Tuttavia, se il burro resta in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell'uscita dall'ammasso.

Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l'organismo competente, indicando le partite di ammasso interessate, almeno cinque giorni lavorativi prima:

- i) della scadenza del periodo di ammasso contrattuale di 210 giorni, oppure
- ii) dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso se queste hanno luogo durante o dopo il periodo di 210 giorni.

Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.